



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE**

**SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ**

**ALLEGATO 1**



**Cofinanziato  
dall'Unione europea**



**REGIONE  
PUGLIA**

# **Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'accreditamento nel Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei a.e. 2023/2024**



**Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'accreditamento nel  
Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei a.e. 2023/2024**

**Art. 1**

**Catalogo telematico dell'offerta di servizi per minori zerosei**

1. Con il presente Avviso è istituito il Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei, di seguito detto: "Catalogo", che consiste in un elenco di tipologie di unità di offerta per minori da zero a sei anni, rientranti nel Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni istituito con il Decreto Legislativo n. 65/2017, come specificate nel successivo art. 2, e di soggetti gestori delle stesse che, tramite Manifestazione di interesse, richiedono l'accreditamento per offrire servizi di qualità, garantendo gli standard minimi dettagliati nel presente Avviso per tutto il periodo di durata dello stesso e accettano di erogarli tramite il titolo di acquisto di cui al successivo comma 2.
2. L'accreditamento al Catalogo è condizione necessaria per erogare servizi in favore di minori da zero a sei anni tramite l'utilizzo di un titolo di acquisto ai sensi dell'art. 54 della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, di seguito detta "Legge", e dell'art. 28 comma 1 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i., di seguito detto "Regolamento".
3. La procedura per l'accreditamento al Catalogo si effettua sulla piattaforma telematica "Studio in Puglia" ed è disponibile all'indirizzo web: <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/zerosei/>
4. L'accreditamento al Catalogo comporta il rispetto degli obblighi derivanti dall'accesso e dalla permanenza nello stesso nonché degli obblighi connessi all'erogazione dei servizi per minori messi a Catalogo tramite il titolo di acquisto di cui al comma 2 che sono successivamente definiti in un accordo contrattuale indicato come "Contratto di servizio", sottoscritto tra i Comuni capofila degli Ambiti territoriali competenti per sede operativa dell'unità di offerta accreditata e il soggetto gestore della stessa.
5. I criteri e le modalità per l'accesso ai titoli di acquisto saranno definiti con successivo Avviso rivolto agli utenti dei servizi per minori accreditati al Catalogo.
6. L'"anno educativo" ha inizio il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

**Art. 2**

**Destinatari**

1. Ai sensi del presente Avviso possono presentare Manifestazione di interesse all'accreditamento al Catalogo i soggetti gestori delle seguenti tipologie di unità di offerta disciplinate dal Regolamento, che alla data di presentazione della manifestazione risultino autorizzati al funzionamento:
  - asilo nido, micro nido, nido aziendale, sezione primavera (art. 53);
  - centro ludico per la prima infanzia (art. 90);
  - servizio di educazione familiare per l'infanzia o servizio per l'infanzia a domicilio (art. 101 lett. a);



- piccolo gruppo educativo o nido in famiglia (art. 101 lett. b).

### **Art. 3**

#### **Fasi e requisiti per l'accreditamento al Catalogo**

1. L'accreditamento al Catalogo è una procedura esclusivamente telematica a pena di inammissibilità e si distingue di due fasi:  
**I. fase di presentazione** della Manifestazione di interesse all'accreditamento al Catalogo per la quale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - iscrizione nel Registro regionale delle strutture e dei servizi per minori autorizzati al funzionamento ai sensi della vigente normativa regionale ovvero autorizzazione al funzionamento e procedimento in corso per l'accreditamento nel Registro regionale;
  - chiusura del procedimento di convalida dell'autorizzazione al funzionamento per i casi di cui all'art. 38, co. 7 del Regolamento entro l'inizio dell'anno educativo di riferimento;
  - iscrizione del soggetto gestore ai registri della C.C.I.A.A.;
  - possesso da parte del soggetto gestore di esperienza almeno annuale negli ultimi tre anni, precedenti alla data di presentazione della Manifestazione di interesse per l'accreditamento al Catalogo, nel settore educativo o socio educativo, da dimostrare indicando la data di inizio e fine ovvero di inizio della condizione di "titolare della gestione" di un servizio educativo o socio educativo ai fini dell'accoglienza di minori da tre mesi a tre anni;
  - offerta di servizi a tempo pieno, ai sensi della vigente normativa;
  - indicazione del numero complessivo dei posti messi a Catalogo per l'anno educativo di riferimento, che non potrà essere successivamente incrementato al fine di consentire la corretta programmazione della spesa;
  - coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e attuativa locale;
  - verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
2. **II. fase di perfezionamento** della Manifestazione di interesse all'accreditamento al Catalogo per la quale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di ogni altra situazione da cui derivi l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile;
  - applicazione nei confronti del personale addetto di condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti nonché rispetto delle norme e delle procedure previste dalla legge con riguardo all'assolvimento di ogni obbligo contributivo, previdenziale, assicurativo e similari;
  - posizione assicurativa e previdenziale regolare in presenza di lavoratori autonomi, soci o titolari d'impresa di persone;
  - posizione regolare in relazione alle norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999) per le aziende che occupano più di 15 dipendenti;



- personale addetto in forza in possesso dei titoli professionali idonei alla mansione ricoperta e in numero adeguato al rispetto del rapporto operatore/utente previsto nella normativa di riferimento in relazione al numero dei posti per fascia di età messi a Catalogo in sede di perfezionamento dell'istanza di Manifestazione di interesse all'accREDITamento;
  - con riguardo al personale educativo, utilizzo, in via preferenziale, del contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con cessazione non ricadente nel corso dell'anno educativo, fatte salve le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa con diritto alla conservazione del posto di lavoro o interruzione del rapporto di lavoro ai sensi di legge, con vincolo di assunzione a tempo indeterminato di almeno il 50% del personale educativo addetto in ciascuna unità di offerta;
  - con riguardo ai soci o titolari delle tipologie societarie SAS e SNC o imprese individuali per i quali non ricorre l'ipotesi di cui alla lettera precedente, è possibile, tranne che per i soci di capitali, ricoprire i ruoli professionali previsti dalla normativa vigente purché svolgano un lavoro abituale e prevalente nell'azienda, garantendo in ogni caso la copertura oraria full time prevista dallo standard dell'offerta messa a Catalogo e altresì lo standard professionale.
3. Le dichiarazioni rese all'interno dei format telematici sono dichiarate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. nella consapevolezza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ed è sotto la responsabilità del dichiarante che quanto riportato negli stessi risponde a verità.

#### **Art. 4**

##### **Termini, modalità e contenuti della Manifestazione di interesse all'accREDITamento al Catalogo**

1. La Manifestazione di interesse all'accREDITamento al Catalogo è presentata dal soggetto gestore di cui all'art. 2 del presente Avviso nei seguenti termini:
  - per la fase di presentazione di cui all'art. 3 (I fase), nella **finestra annuale con apertura alle ore 10:00 del giorno 8 marzo 2023 e chiusura alle ore 12:00 del giorno 14 aprile 2023;**
  - per la fase di perfezionamento di cui all'art. 3 (II fase), nella **finestra annuale con apertura alle ore 10:00 del giorno 2 maggio 2023 e chiusura alle ore 12:00 del giorno 31 maggio 2023.**
2. Per contingenti esigenze tecniche ed organizzative, la decorrenza e la durata della finestra temporale di cui al comma 1 può essere modificata dall'ufficio regionale competente con apposito provvedimento amministrativo, e possono altresì essere attivate ulteriori finestre infra-annuali, la cui decorrenza è definita con precipuo provvedimento amministrativo.
3. La Manifestazione di interesse, sia nella fase di presentazione che in quella di perfezionamento di cui all'art. 3 del presente Avviso, deve essere inviata esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica dedicata, a pena di inammissibilità.



4. I contenuti della Manifestazione di interesse all'accreditamento al Catalogo riportano tutte le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nei termini in cui rilevano, e implicano:
  - di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso pubblico nonché dalla normativa e documentazione nello stesso richiamata;
  - di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse verificarsi in merito alla documentazione prodotta e alle dichiarazioni sottoscritte, tramite inserimento della stessa in piattaforma con indicazione della relativa decorrenza;
  - che i documenti allegati alla Manifestazione di interesse, vale a dire: la Carta dei servizi e il Regolamento interno dell'unità di offerta, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;
  - la descrizione dei servizi erogati con l'indicazione dell'articolazione oraria giornaliera e settimanale di apertura full time;
  - l'indicazione del numero di posti totali disponibili a Catalogo nella fase di presentazione della Manifestazione di interesse e l'inserimento del numero di posti dettagliato per ciascuna delle fasce di età dei minori che possono essere accolti dall'unità di offerta, come previste nella vigente normativa di riferimento, nella fase di perfezionamento della Manifestazione di interesse;
  - l'indicazione circa la disponibilità del servizio trasporto per i minori accolti;
  - l'indicazione circa la disponibilità di mezzi pubblici per raggiungere l'unità di offerta;
  - l'indicazione delle informazioni sull'erogazione di pasti o merende;
  - l'indicazione del calendario dei giorni di chiusura nell'arco dell'anno educativo;
  - l'indicazione dell'elenco del personale con le informazioni per ciascuno del ruolo o mansione, della tipologia di contratto di lavoro e del numero di ore settimanali e giornaliere di lavoro prestate presso l'unità di offerta;
  - l'indicazione dell'elenco dei referenti del soggetto gestore;
  - l'indicazione degli estremi dell'IBAN e degli eventuali soggetti delegati a operare sul conto corrente del soggetto gestore.
5. Alla Manifestazione di interesse devono essere allegati i seguenti documenti:
  - ✓ carta dei servizi redatta in conformità all'art. 58, comma 2, della legge;
  - ✓ regolamento interno contenente le regole di funzionamento dell'unità di offerta.
6. Le dichiarazioni rese all'interno dei moduli telematici sono dichiarate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. nella consapevolezza delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, ed è sotto la responsabilità del dichiarante che quanto riportato negli stessi risponde a verità.
7. La Manifestazione di interesse rimasta "in compilazione" alla data di scadenza di ciascuna delle fasi previste dall'art. 3 del presente Avviso e, quindi, non inviata entro ciascuno dei termini previsti al comma 1 del presente articolo, è automaticamente cancellata dal sistema telematico.

**Art. 5**



### **Istruttoria regionale**

1. La Manifestazione di interesse perfezionata nei termini di cui all'art. 4, comma 1, è istruita telematicamente dal competente ufficio regionale nell'ordine cronologico di invio.
2. L'istruttoria prevede la verifica della completezza e della coerenza delle dichiarazioni rese all'interno della Manifestazione di interesse e della documentazione allegata, anche mediante cooperazione applicativa tra la piattaforma telematica del Catalogo e le banche dati regionali e ministeriali.
3. L'istruttoria si conclude entro sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di chiusura della finestra di perfezionamento della Manifestazione di interesse, fatta salva la sospensione del procedimento amministrativo a motivo della richiesta al soggetto gestore, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, Legge 241/1990 in tema di Conclusione del procedimento. La richiesta al soggetto gestore e la comunicazione di conclusione del procedimento è effettuata in modalità automatica e telematica mediante piattaforma.
4. La Manifestazione di interesse per l'accreditamento di una tipologia di unità di offerta che risulti non rientrante tra quelle di cui all'art. 2 del presente Avviso è dichiarata inammissibile e cancellata d'ufficio dalla piattaforma telematica.
5. La Manifestazione di interesse inerente a un soggetto gestore carente dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso o carente di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità previsti dal presente Avviso, che non siano stati integrati entro il termine di cui al comma 3 o risultata, in tutto o in parte, non veritiera in esito al controllo di cui all'art. 71, DPR 445/2000 e s.m.i. è dichiarata inammissibile.
6. L'istruttoria regionale si conclude con apposito provvedimento contenente l'elenco delle unità di offerta accreditate al Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei ai sensi del presente Avviso, pubblicato nei modi previsti dalla vigente normativa.

### **Art. 6**

#### **Obblighi scaturenti dall'accREDITAMENTO al Catalogo**

1. Dall'accREDITAMENTO al Catalogo discendono, per il soggetto gestore, i seguenti obblighi:
  - garantire l'erogazione dei servizi messi a Catalogo mediante i titoli di acquisto di cui all'art. 1, co. 2 del presente Avviso in favore dei minori le cui domande risultano abbinate, convalidate e finanziate, secondo le modalità disposte con apposito Avviso Pubblico rivolto agli utenti;
  - sottoscrivere il contratto di servizio con il Comune capofila dell'Ambito territoriale di riferimento in base al costo standard approvato da Regione Puglia con riguardo alla specifica tipologia di unità offerta per l'attuazione della misura inerente all'erogazione dei titoli di acquisto di cui all'art. 1, co. 2 del presente Avviso;



- inserire tempestivamente, e comunque nei quindici giorni successivi, nella piattaforma dedicata ogni variazione sulle dichiarazioni rese e sulla
  - documentazione prodotta ai fini dell'accreditamento, indicandone la relativa decorrenza;
  - comunicare la cessazione o la sospensione dell'attività;
  - consentire le verifiche documentali e in loco e non ostacolare qualsivoglia controllo da parte di Regione Puglia e di altre Autorità regionali, nazionali e comunitarie e/o di soggetti dalle stesse incaricati;
  - compilare il Registro presenze elettronico, disponibile sulla piattaforma telematica dedicata, completo di Codice domanda per ciascun minore interessato, con l'inserimento delle presenze e delle assenze dei minori, entro la fine di ogni settimana;
  - provvedere alla regolare tenuta dei registri obbligatori del personale, ai sensi della vigente normativa.
2. L'inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi di cui al comma 1 determina la cancellazione dell'unità di offerta dal Catalogo e la decadenza dal diritto al titolo di acquisto di cui all'art. 1, co. 2 del presente Avviso con decorrenza dalla data dell'inadempimento accertata dall'ufficio competente.

#### **Art. 7**

##### **Modifiche dei dati inseriti in piattaforma**

1. I dati inseriti in piattaforma da parte del soggetto gestore dell'unità di offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) del presente Avviso, possono essere modificati entro la data fissata per il perfezionamento della Manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente Avviso. Possono in qualsiasi tempo essere oggetto di modifica da parte del soggetto gestore della unità di offerta accreditata al Catalogo:
- a) i giorni di chiusura indicati nel calendario di ciascun anno educativo;
  - b) il personale, fatto salvo il mantenimento dello standard professionale in base alla normativa vigente degli addetti in sostituzione nonché il mantenimento dello standard numerico rispetto alle fasce di età dei posti messi a Catalogo;
  - c) il prospetto settimanale dei turni giornalieri del personale, fatto salvo il mantenimento della copertura oraria *full time* del servizio messo a Catalogo.
2. La piattaforma telematica dedicata registra e mette in evidenza tutte le modifiche intervenute con la relativa data di decorrenza.

#### **Art. 8**

##### **Modifica del soggetto gestore e trasferimento della sede operativa dell'unità di offerta accreditata al Catalogo**

1. La Manifestazione di interesse all'accreditamento al Catalogo può essere inserita in piattaforma in qualsiasi tempo, anche oltre i termini delle finestre temporali di cui all'art. 4 del presente Avviso, nei seguenti casi:
- a) subentro nella gestione dell'unità di offerta accreditata al Catalogo di un nuovo soggetto gestore in possesso di autorizzazione o convalida e di



- iscrizione nel Registro di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della Legge, secondo quanto disposto all'art. 38, comma 7 del Regolamento;
- b) trasferimento dell'unità di offerta accreditata nel Catalogo presso una nuova sede operativa che sia stata autorizzata al funzionamento e iscritta nel Registro di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) della Legge.
2. Nei casi di cui al comma 1, la piattaforma telematica dedicata mette a disposizione del soggetto gestore l'apposita funzione "subentro" e "trasferimento sede", registrando la data di decorrenza della fattispecie. Da tale data discendono tutti i diritti e gli obblighi rilevanti per la procedura in essere e per i procedimenti amministrativi connessi e conseguenti.
3. L'istruttoria regionale si svolge ai sensi dell'art. 5 del presente Avviso.

#### **Art. 9**

##### **Verifiche e controlli**

1. Le Unità di offerta accreditate al Catalogo devono consentire le verifiche documentali e *in loco* e non ostacolare qualsivoglia controllo da parte di Regione Puglia e di altre Autorità regionali, nazionali e comunitarie e/o di soggetti dalle stesse incaricati per tutto il periodo di durata delle procedure propedeutiche e conseguenti all'accREDITAMENTO.
2. Regione Puglia effettua idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto. In caso di dichiarazioni mendaci o formazione e utilizzo di atti contenenti dati non rispondenti a verità, si fa espresso richiamo agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. in tema di *Decadenza dai benefici e Norme penali*.
3. Verifiche e controlli, anche *in loco* e senza preavviso, sono effettuati dai Comuni di riferimento, in qualunque fase del procedimento amministrativo di attuazione dell'intervento, anche su segnalazione degli organismi di rappresentanza degli utenti e delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 60, comma 1 della Legge.
4. Visite, verifiche e controlli, anche *in loco* e senza preavviso, possono essere effettuati dagli organi di controllo europei e regionali in ogni fase della misura per vigilare sulle azioni propedeutiche al finanziamento e su quelle finanziate.
5. Gli esiti delle attività di cui ai commi precedenti del presente articolo sono in ogni caso trasmessi al competente ufficio regionale.

#### **Art. 10**

##### **Cancellazione dal Catalogo**

1. La cancellazione dell'unità di offerta dal Catalogo è disposta dall'ufficio regionale competente, dando preavviso nei termini di legge, nei casi di:
  - a) violazione da parte del soggetto gestore delle disposizioni della Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 e delle norme e provvedimenti in materia di contrasto al lavoro non regolare;
  - b) violazione da parte del soggetto gestore delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;



- c) mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Contratto di servizio e degli eventuali addenda allo stesso;
  - d) perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso per l'accreditamento al Catalogo;
  - e) perdita dei requisiti prescritti per l'autorizzazione al funzionamento dalla normativa vigente;
  - f) mancato rispetto dell'obbligo di rendere le dichiarazioni annuali di cui all'art. 6 bis da parte del soggetto gestore della unità di offerta iscritta nel Catalogo;
  - g) inadempimento agli obblighi derivanti dall'accreditamento nel Catalogo;
  - h) non veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto gestore ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 accertata in esito ai controlli di cui all'art. 9 del presente Avviso.
2. La comunicazione di cancellazione dal Catalogo al soggetto gestore è effettuata in modalità automatica e telematica mediante piattaforma.
  3. La comunicazione di cancellazione dal Catalogo è effettuata dal competente ufficio regionale al legale rappresentante del soggetto titolare dell'unità di offerta, se diverso dal soggetto gestore, al Comune capofila dell'Ambito territoriale di riferimento, al Comune in cui ha la sede operativa l'unità di offerta se diverso dal precedente ente locale ai fini dell'attività di vigilanza e controllo e per gli adempimenti di competenza, ai soggetti a qualunque titolo interessati.
  4. L'unità di offerta è cancellata dal Catalogo su domanda del soggetto gestore da inviare mediante la piattaforma informatica dedicata il cui esito è comunicato ai sensi del precedente comma 2.

#### **Art. 11**

##### **Pubblicità e trattamento dei dati personali**

1. Il Catalogo telematico dell'offerta per minori zerosei di cui al presente Avviso, previa registrazione alla piattaforma, è consultabile da chiunque ne abbia interesse nella sezione "Consultazione Catalogo zerosei" della piattaforma dedicata al seguente indirizzo <https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/zerosei/>.
2. Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali dei legali rappresentanti delle unità di offerta e del personale inserito nell'elenco di cui all'art. 4 del presente Avviso è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e della loro riservatezza.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Puglia con sede legale in Bari (BA), Lungomare N. Sauro, n.33. Il Designato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del D. Lgs. n. 196/2003, è il Dirigente della Sezione competente nel caso di avvisi/bandi adottati con determinazione dirigenziale, come disposto con DGR n. 145 del 30/01/2019. Il Responsabile del trattamento relativo all'acquisizione, elaborazione e conservazione digitale dei dati è l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) di Regione Puglia, sulla base degli atti di nomina e degli Accordi di cui alla DGR n. 1328 del 07/08/20202 e successivi affidamenti.

#### **Art. 12**



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE**

**SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITÀ**

#### **Informazioni**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/1990 s.m.i, Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa Elisa Amatista.
2. Per richiedere assistenza tecnica visitare la pagina "Supporto" disponibile in piattaforma.